

organi necessari per la generazione quando non fosse stata costituzionale, ma acquisita anteriormente al matrimonio (estirpazione dell'utero o delle ovaie). Sicchè la norma divenne legge, appena variata nella sua formulazione grammaticale.

Ora, se questa è la genesi dell'art. 121, non è dubbio che a dar luogo alla nullità del matrimonio è la sola mancanza anatomica di organi necessari alla generazione e non pure quella funzionale.

Nella specie il perito Dott. Prof. Mario Mozzetti Monterumici, come già in precedenza il Dott. Prof. Giuseppe Cavanis di Padova che ebbe in cura la Fiorioli, ha accertato che costei, in luogo dei gli ovidutti, ha due cordoni duri, fibrosi, assolutamente impervi. Se tale impervietà fosse dovuta ad occlusione dei condotti per catarro, per raccolta di secrezioni o per difettoso decorso delle tube, non è dubbio che l'art. 121 sarebbe stato malamente invocato dall'attore, in quanto i canali tubarici, pur non essendo idonei a far passare gli ovuli dalle ovaie all'utero, non potrebbero dirsi mancanti, ed il loro difetto sarebbe soltanto funzionale. Senonchè nella convenuta l'impervietà non deriva da malconformazione delle trombe o da cause secondarie, ma dall'assenza originaria dei meati, dalla mancanza assoluta, cioè di ogni via di comunicazione tra l'ovaio e l'utero. E se per organo in questo caso deve intendersi non il muscolo membranoso che racchiude, o dovrebbe racchiudere, il canale tubarico, ma il canale stesso, in quanto è questo, e non l'altro, essenziale per la fecondazione. non sembra contestabile che la mancanza degli ovidutti nella Fiorioli sia mancanza anatomica e non funzionale.

CORTE APPELLO DI TRIPOLI

20 sett. 1939

Pres. ed Est. VALENZI

Haddad c. Benjamin.

MATRIMONIO — CAUSE MATRIMONIALI FRA STRANIERI ASSIMILABILI AI LIBICI ISRAELITI — COMPETENZA DEI TRIBUNALI RABBINICI.

*Lo straniero originario di una comunità israelitica del Mediterraneo può essere assimilato allo israelita libico*

*Ai libici in virtù dell'art. 40 della vigente legge organica deve essere applicata in materia matrimoniale lo statuto di famiglia e di conseguenza competente a conoscere una controversia matrimoniale fra libici è il Tribunale Rabbिनico del luogo, nulla ostando la forma del matrimonio (nella specie matrimonio contratto dinanzi all'ufficio di stato civile italiano).*

(Omissis) — Nel merito si osserva che è notorio che lo Stato italiano, sin dai primi giorni dell'occupazione della Libia, riconobbe con proclami e leggi, ai libici, tra l'altro, lo statuto personale e di famiglia. Cotale riconoscimento è oggi riaffermato nell'art. 40 della vigente legge organica. E' parimenti noto che a completamento di tale riconoscimento furono mantenuti altresì gli organi giudiziari delle diverse religioni e cioè il Cadi per i musulmani ed il Tribunale Rabbिनico per gli israeliti.

Ciò premesso, l'errore del primo giudice è consistito nel ritenere che le due parti in causa solo perchè qualificate sudditi britannici e non di altre colonie, dovessero considerarsi alla stregua di stranieri e quindi applicabile ad esse lo statuto delle singole metropoli. Ma l'art. 225 dell'ordinamento giudiziario libico non può essere interpretato in cotali sensi. Esso infatti nel capoverso spiega che sono assimilati ai libici non solo i sudditi delle altre colonie ma anche gli stranieri i quali però appartengano a popolazioni che hanno tradizioni, costumi, concetti giuridici e sociali diversi da quelli cui si consentono attualmente gli ordinamenti, i codici, le consuetudini in Italia e presso la maggior parte delle nazioni occidentali

Omissis.  
Ciò premesso, il consolato inglese ha certificato che il William Benjamin è

israelita originario della comunità di Gibilterra. Risulta pertanto che egli appartiene ad una delle tante comunità israelitiche sparse, a simiglianza di quella di Tripoli e di Bengasi nel bacino del Mediterraneo e che hanno costituito, anche come quelle di Tripoli e di Bengasi, una popolazione assolutamente distaccata dal resto degli abitanti, mantenendosi integra con i loro costumi, tradizioni e religione senza nulla assorbire e nulla dare, nel campo suddetto, alla popolazione del territorio in mezzo a cui viveva. Omissis.

E poichè il legislatore, nel suddetto articolo 225 vuole che il giudice, nel procedere al raffronto ai fini dell'assimilazione parta dall'esame del libico per raffrontarlo con l'esame dello straniero assimilabile, non vi è dubbio che l'originario delle comunità israelitiche sparse nel bacino del Mediterraneo sia assimilato nelle condizioni ordinarie allo israelita libico. Questa è anche l'opinione del locale Consolato inglese il quale ha certificato, con atto 26 luglio 1939, essere il William Benjamin da considerarsi assimilato agli israeliti libici e non già ai metropolitani.

Pertanto, in virtù del suddetto art. 225 dell'ordin. giudiz. libico, in relazione agli art. 28 legge organica e 46 dello stesso ordinamento giudiziario, riconosciutasi la assimilazione del Benjamin William al libico israelita, deve essere applicato al medesimo il proprio statuto personale, ed in materia matrimoniale quello tradizionale di famiglia; e come ulteriore conseguenza spetta al Tribunale Rabbिनico del luogo

la competenza di esaminare la controversia matrimoniale.

Nè osta il fatto che il William Benjamin e la Rachele Haddad abbiano contratto matrimonio davanti all'ufficio dello stato civile. La forma del matrimonio non può distruggere la sostanza del diritto da applicarsi quale è stata voluta dalla legge. Dette celebrazioni che il locale municipio suol fare anche fra cittadini libici israeliti non possono avere la importanza delle celebrazioni matrimoniali fatte tra cittadini italiani o stranieri, secondo il codice civile e la legge dello stato civile. Come del resto gli stranieri, anche celebrando il matrimonio avanti l'ufficiale dello stato civile del Regno, mantengono, per espressa disposizione di legge, il loro statuto personale di famiglia e il regime matrimoniale della legge di origine, così i libici israeliti e gli assimilati, anche se celebrano il matrimonio avanti gli ufficiali dello stato civile italiano, mantengono come regime matrimoniale quello dato dalla loro religione, tradizione e costume e cioè dal loro statuto personale e di famiglia, perchè così ha voluto il legislatore.

Attesochè pertanto la sentenza del primo giudice vada riformata, dichiarandosi la competenza del locale Tribunale Rabbिनico per l'esame della controversia.

Attesochè sia competenza del presidente del Tribunale dare esecuzione alle sentenze del Tribunale Rabbिनico in materia di statuto personale e di famiglia e non ha la Corte ragione di sostituirsi ad esso.

RAZZA (Disposizioni legislative sulla) — AFRICA ITALIANA — ISRAELITI STRANIERI ASSIMILABILI AI LIBICI.